

DIREZIONE CENTRALE  
ENTRATE CONTRIBUTIVE

AI DIRETTORI REGIONALI  
AI DIRETTORI PROVINCIALI E SUBPROVINCIALI  
AI DIRETTORI DI AREA

## **OGGETTO: Ristrutturazione crediti agricoli - Quesiti vari**

La complessa operazione di ristrutturazione dei crediti agricoli e l'individuazione dell'esatto carico contributivo da ristrutturare sta portando alla luce alcune problematiche di carattere amministrativo che necessitano di approfondimenti e delucidazioni.

Tenuto conto che tali problematiche sono di carattere generale, si ritiene più costruttivo non rispondere ai singoli quesiti alla casella di posta creata per l'occasione, ma dare indicazioni di carattere generale a tutte le Sedi.

In questo modo si renderanno univoci i comportamenti degli operatori che potranno fornire all'utenza adeguate ed esaurienti informazioni in tempi brevi.

Le risposte ai quesiti di portata generale di volta in volta saranno oggetto di specifici messaggi che verranno anche inseriti alla voce "C.A.R. Ristrutturazione Crediti" nei Servizi per l'agricoltura.

### **1) Periodi ristrutturabili**

Sono state chieste delucidazioni sui crediti ristrutturabili. Al riguardo si chiarisce che sono ristrutturabili tutti i crediti **inseriti negli elenchi di cessione**. In particolare tutti i crediti contributivi insoluti i cui versamenti sono scaduti entro l'anno 2004. Pertanto restano esclusi:

- per le aziende assuntrici di manodopera OTI e OTD, il 3° e il 4° trimestre 2004 in riscossione nell'anno 2005;
- per i CC.DD. e CC.MM. e i PC/CF, la quarta rata 2004 in scadenza a gennaio 2005.

### **2) Ruoli ex Scau**

Si chiede di conoscere se rientrano nella ristrutturazione i crediti che hanno in estratto conto la segnalazione RE 94, cioè Ruoli ex Scau.

**La risposta è negativa.** Infatti i crediti inseriti nei ruoli 1994 e precedenti emessi dall'ex Scau **non sono stati oggetto di cessione** per cui non rientrano nella ristrutturazione. La segnalazione RE 94 risulta solo sull'estratto

conto dell'Istituto. La lista dei crediti ristrutturabili che è stata consegnata alle Banche non contiene i crediti già iscritti nei ruoli emessi dall'ex SCAU nel 1994.

### 3) **Decreto Interministeriale 21 aprile 2004 (decreto Alemanno) e adesione alla ristrutturazione.**

E' stato chiesto se le ditte che hanno presentato istanza di accesso alle agevolazioni previste dal Decreto Interministeriale 2004 possono accedere alla ristrutturazione.

**La risposta è positiva.** Sicuramente le ditte che avevano i requisiti per accedere alle agevolazioni per calamità naturali di cui alla Legge 350/2003 possono accedere alla ristrutturazione.

Di conseguenza i C.A.R richiesti dovranno essere rilasciati al fine di consentire alle ditte interessate di verificare complessivamente tutta la situazione debitoria.

Per quanto riguarda la situazione contributiva da ristrutturare si precisa che:

- a. le ditte che risultano in regola con il pagamento delle rate, potranno accedere alla ristrutturazione relativamente alle rate residue le cui sanzioni sono state calcolate al tasso legale;
- b. le ditte che invece non risultano in regola con i versamenti, essendo decadute dall'agevolazione contributiva, potranno accedere per il debito residuo alla ristrutturazione con le sanzioni ricalcolate in base alla normativa vigente.

### 4) **Accesso alla ristrutturazione e dilazione su cartella con fideiussione**

Si chiede di conoscere se è possibile accedere alla ristrutturazione dei crediti per le rate residue in presenza di una dilazione su cartella con fideiussione bancaria.

**La risposta è positiva.** Il contribuente potrà accedere alla ristrutturazione del debito sulle rate residue, così come per tutte le altre dilazioni. Per le dilazioni su cartella garantite da fideiussione, sarà cura dello stesso contribuente, dopo aver perfezionato l'adesione con le Banche, rivolgersi alla Banca garante della dilazione per rientrare in possesso della fideiussione.

Le Sedi Inps pertanto, in caso di adesione, non devono assolutamente sollecitare il garante al versamento delle rate residue in quanto:

- a. se il pagamento avviene in un'unica soluzione, il debito "si estingue";
- b. se il pagamento avviene ratealmente, la rateazione verrà comunque garantita da una seconda fideiussione.

### 5) **Visualizzazione dei crediti agricoli - Calcolo sanzioni ed interessi**

Si chiede di conoscere se si può evidenziare il calcolo delle sanzioni e interessi applicato sui crediti agricoli e come appare la visualizzazione di questi ultimi.

**La domanda è incongruente.** Le sanzioni applicate sono quelle relative al regime sanzionatorio di riferimento (L. 662/96 e L. 388/2000; la routine di calcolo ovviamente tiene conto della data ultima prevista per il pagamento). E' possibile, nei Servizi per l'agricoltura, visualizzare le modalità di calcolo della Legge 388/2000.

Per quanto riguarda **la visualizzazione dei crediti**, si fa presente che nell'estratto conto, per le aziende con dipendenti gli stessi vengono indicati trimestre per trimestre, mentre per i lavoratori autonomi viene indicato l'importo per anno. La visualizzazione ai fini del recupero dei crediti invece è in parte diversa.

Infatti mentre i crediti relativi alle aziende sono suddivisi per trimestre, **i debiti per i lavoratori autonomi** sono stati **suddivisi per cessione** e, pertanto, per lo stesso anno vengono indicate **due righe di debito**:

- nella prima vengono sommate le prime tre rate scadute e non pagate nell'anno in corso;
- nella seconda invece la quarta rata scaduta nell'anno successivo.

Il data base consegnato alle Banche riporta i debiti indicati in questo modo.

#### 6) **Condono - accesso alla ristrutturazione**

Nel data base consegnato alle banche sono presenti alcune righe di debito senza il calcolo delle sanzioni civili.

Tale scelta è stata effettuata, come già indicato nel messaggio n. 13219 del 24 maggio u.s., in quanto i condoni e le dilazioni amministrative dovranno essere lavorate dalle Sedi.

Le ditte che hanno presentato istanza di condono ai sensi della legge 448/98 avevano diritto:

- a. all'estinzione totale delle somme aggiuntive, interessi e sanzioni civili compresa l'una tantum, non ancora pagate;
- b. alla possibilità di un pagamento in un'unica soluzione con un pagamento attualizzato, al tasso di interesse legale (2,5 % annuo) della quota capitale;
- c. alla possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate trimestrali consecutive di pari importo, con le rate successive alla prima maggiorate degli interessi pari all'1% annuo per il periodo di differimento, a decorrere dalla data di scadenza della prima rata.

Pertanto, le ditte che hanno provveduto a pagare rate del condono regolarmente fino a maggio 2007, potranno aderire alla ristrutturazione per il residuo debito calcolato in base alla normativa del condono.

Di fatto, potranno essere ristrutturate nelle percentuali stabilite le tre rate residue con gli interessi di differimento previsti dalla legge 448/98.

#### 7) **Dilazioni amministrative**

In caso di dilazioni amministrative, le ditte che stanno pagando regolarmente le rate del piano di ammortamento ed hanno presentato le cambiali a garanzia

del credito, possono aderire alla ristrutturazione per l'importo residuo delle rate, così come appaiono nel piano di ammortamento rilasciato al contribuente. Le eventuali cambiali mandate all'incasso dovranno essere ritirate e tenute agli atti. Le eventuali spese saranno a carico del contribuente  
Dopo la conclusione dell'operazione verranno impartite specifiche istruzioni.

#### 8) **Rinuncia alle agevolazioni in corso**

E' stato chiesto se, ai fini della ristrutturazione, nei casi di condono o dilazione, sia necessario richiedere all'Inps una formale rinuncia amministrativa.

**La risposta è negativa.** Non si ritiene necessario formalizzare la rinuncia in quanto nell'archivio in possesso delle banche la lista dei crediti è contrassegnata con la lettera **C (condono)** o **D (dilazioni)**. Inoltre, in caso di adesione, la banche, attraverso un *flag*, registreranno le ditte richiedenti come "sospese" in attesa delle lavorazioni da parte delle Sedi.

#### 9) **Accredito contributi CCDD**

Si chiede di conoscere se chi paga secondo le regole della ristrutturazione il 22-30% del contributo non avrà l'accredito dell'anno solare

**La risposta è negativa.** Come specificato nel messaggio n° 13219 del 24 maggio il contributo per i lavoratori autonomi è unico e non è frazionabile per cui non è possibile l'accredito se non si è provveduto a versare l'intera contribuzione per ciascun periodo di iscrizione (anno solare).

Tuttavia, tenuto conto che le somme dovute ai fini della ristrutturazione si concretizzeranno in un versamento parziale sul totale del carico dovuto, l'accredito ai fini assicurativi e previdenziali verrà effettuato a capienza di ciascun anno solare, a partire dall'anno più vecchio.

#### 10) **Eredi**

E' stato chiesto se gli eredi del contribuente deceduto possono accedere alla ristrutturazione.

**La risposta è positiva.** Le sedi, pertanto, potranno rilasciare i C.A.R. dietro presentazione di idonea documentazione (successione o atto da dove si desume la qualifica di erede, etc.). Qualora le Banche o i Notai dovessero richiedere ulteriore documentazione, sarà cura dell'interessato o degli interessati soddisfare le relative richieste

#### 11) **Protocolli**

Poiché sono pervenuti alcuni protocolli d'intesa tra le sedi Regionali Inps e le banche e/o associazioni di categoria, si segnala che attualmente non è

necessario formalizzare gli aspetti operativi, in quanto le linee di intesa sono ormai patrimonio comune di tutti gli attori dell'operazione.

## 12) **Cancellazione procedure esecutive**

In relazione alle procedure esecutive e cautelari intraprese dagli agenti della riscossione e alla relativa cancellazione a seguito della ristrutturazione, si segnala che solo a conclusione dell'operazione, dopo aver ricevuto dalle banche i nominativi degli aderenti all'operazione, si potrà autorizzare l'agente della riscossione ad annullare le procedure in atto, previo pagamento a quest'ultimo delle spese sostenute per recuperare il credito.

## 13) **Rilascio procedure di aggiornamento degli archivi delle Banche**

Si comunica che è in fase di rilascio la procedura di aggiornamento dell'archivio delle banche attualmente cristallizzato a maggio 2007.

Con le lavorazioni delle singole posizioni (ad esempio, definizione dei condoni e dilazioni, acquisizione versamenti, etc.) la posizione data alle Banche verrà aggiornata in automatico attraverso i seguenti passaggi:

- con il programma di aggiornamento, la Sede visualizzerà la posizione del contribuente come risulta dagli archivi e come risulta presso l'archivio delle Banche;
- dopo le lavorazioni, la parte contabile delle Banche verrà aggiornata in automatico e, con l'invio di conferma, la posizione del contribuente verrà modificata nell'archivio delle banche attraverso la trasmissione delle partite in carico allo stesso soggetto nella gestione di appartenenza.

Per quanto riguarda i crediti che risultano "pagati" in ESCOCAR ma non "quadrati" (non utilizzati come versamenti ai fini dell'estratto) sarà possibile inserire il versamento effettuato, come un versamento provvisorio, previa presentazione della quietanza cartacea rilasciata dall'agente della riscossione.

## **Quesiti in attesa di chiarimenti**

Per quanto riguarda la problematica sulla cancellazione dei debiti a seguito di sentenze di annullamento delle cartelle di pagamento e il rimborso INAIL a fronte di pagamenti parziali da parte degli autonomi si esprime riserva di delucidazioni in merito.

Il Direttore Centrale  
Ziccheddu